Delib.G.R. 20 luglio 2009, n. 22-11781 (1).

Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (esercizio finanziario 2009). Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all'anno 2009. Modalità di ripartizione delle risorse e indirizzi ai Comuni.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 23 luglio 2009, n. 29, supplemento.

A relazione dell'Assessore Conti:

Vista la *legge 9 dicembre 1998*, *n. 431*, che all'art. 11 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

visto il *D.M.* 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla G. U. n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi";

considerato che occorre stabilire i requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi ex *art. 11, L. n. 431/98* (esercizio finanziario 2009), integrativi dei canoni di locazione relativi all'anno 2008;

considerato, altresì, che occorre prevedere contestualmente modalità di ripartizione delle risorse ai Comuni, impartendo ai medesimi specifici indirizzi;

considerato che le risorse, relative al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'*art. 11, L. n. 431/98*, inerenti l'annualità 2009, sono tuttora in fase di ripartizione tra le Regioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

considerato che anche per l'esercizio finanziario 2009 la Regione Piemonte ha previsto un cofinanziamento delle risorse statali;

richiamato quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 giugno 1999, in relazione alla facoltà da parte dei Comuni di concorrere con fondi propri ad incrementare le risorse del Fondo nazionale di sostegno alla locazione;

ritenuto di stabilire che, in sede di ripartizione delle risorse ai Comuni, si terrà conto del cofinanziamento comunale secondo i criteri previsti dal presente provvedimento;

vista la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6, così come modificata dall'art. 25, comma 4, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- 1) di approvare i seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente, per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'*art. 11, comma 3, della L. n. 431/98* (esercizio finanziario 2009):
- a) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all'importo fissato per l'anno 2008, pari a complessivi euro 11.532,56, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%;
- b) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore ai seguenti limiti (riferiti a quelli stabiliti ai sensi della *L.R. n. 46/1995* e s.m.i. per i redditi convenzionali, relativi all'anno 2008 ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia sociale), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%:

Numero componenti	Limite reddituale
nucleo familiare	
1 o 2 persone	euro 12.787,46
3 persone	euro 14.054,68
4 persone	euro 16.358,73
5 o più persone	euro 18.432,37

I redditi da considerare, ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto 1), sono quelli complessivi, fiscalmente imponibili, percepiti nell'anno 2008 dal nucleo familiare diminuiti di euro 516,46 per ogni figlio a carico.

- 2) Il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto per l'anno 2008, il cui importo eventualmente aggiornato secondo indici quali l'ISTAT risulta dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell'eventuale morosità. L'alloggio deve essere situato in un Comune della Regione Piemonte.
- 3) Possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ai sensi del comma 6 dell'*art. 13 della legge n. 431/98*, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

3-bis) Nel caso di contratto cointestato ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda, indicando la quota parte del canone corrisposto e l'ammontare dei redditi di tutto il nucleo familiare.

In caso di contratto cointestato in cui i cointestatari facciano parte invece di nuclei familiari distinti (ciascuno con proprio reddito), fermo restando quanto sopra detto, il contributo spettante verrà corrisposto a ciascuno dei richiedenti nella misura del 50%.

- 3-ter) Possono accedere al Fondo, oltre ai cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione Europea, anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea che, alla data del 23 luglio 2009 (giorno di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte del provvedimento regionale) siano residenti da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Piemonte.
- 4) Sono cause di esclusione dall'accesso al fondo:
 - l'essere conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale, nonché la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (sempre salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza.
- 5) Si provvederà alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili proporzionalmente all'effettivo fabbisogno riscontrato a seguito dell'istruttoria delle domande, demandando al Settore competente della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia l'adozione dei relativi atti.
- 6) Si prevede che, in sede di ripartizione delle risorse di cui al precedente punto 5), si terrà anche conto del cofinanziamento comunale secondo il seguente criterio premiale:
- a) si considereranno, ai fini del premio, le risorse comunali aggiuntive stanziate con riferimento all'esercizio finanziario 2009 destinate esclusivamente ad incrementare la somma da ripartire tra gli aventi diritto di importo almeno pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato relativo all'esercizio finanziario 2009;
- b) al Comune che rientra nella fattispecie di cui alla precedente lettera a) sarà riconosciuto un premio di importo pari alle risorse comunali destinate al co-finanziamento.
- 7) Si precisa che la quota massima disponibile per il riconoscimento del premio da corrispondere ai Comuni co-finanziatori corrisponde al 50% delle risorse regionali aggiuntive disponibili per l'esercizio di riferimento. Qualora le risorse regionali non risultassero sufficienti a soddisfare l'attribuzione dei premi nella misura suddetta, l'importo del premio sarà ridotto in ugual misura percentuale a ciascun Comune.
- 8) Si stabilisce che i Comuni sono tenuti, per concorrere alla ripartizione delle risorse, a comunicare al Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale, secondo le modalità di trasmissione indicate nell'allegato alla presente deliberazione, entro il termine perentorio dell'11 dicembre 2009:

- l'ammontare del fabbisogno complessivo riscontrato, nonché l'ammontare relativo al cofinanziamento comunale, dell'esercizio finanziario 2009 secondo il modello di cui all'allegato alla presente deliberazione. I Comuni co-finanziatori devono trasmettere entro il giorno 11 dicembre 2009, contestualmente alla comunicazione del fabbisogno, anche il provvedimento (delibera o determina comunale) con il quale viene effettuato l'impegno di spesa inerente l'importo del cofinanziamento. 8-bis) Si stabilisce che i Comuni sono tenuti entro il giorno 11 dicembre 2009, a trasmettere al CSI Piemonte i dati ad uso statistico secondo le modalità indicate nell'allegato alla presente deliberazione. 9) Si approvano gli indirizzi ai Comuni e lo schema di bando-tipo di concorso contenuti nell'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 10) Viene informata del presente atto la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, della L.R. n. 6/2000. 11) Per la copertura finanziaria del presente provvedimento si farà fronte mediante le risorse statali e regionali di cui alla UPB DB08201 del bilancio 2009. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R del 2002. Allegato Indirizzi ai comuni Al fine di consentire ai propri residenti di usufruire dei contributi per il sostegno alla locazione esercizio finanziario 2009 - ai Comuni competono l'emissione di apposito bando di concorso, la raccolta e l'istruttoria delle domande pervenute. La Regione mette a disposizione dei Comuni una procedura informatica, per agevolare le attività di competenza dei Comuni aderenti all'iniziativa. La procedura potrà essere scaricata dal seguente sito: http://extranet.csi.it/edilizia a partire dalla seconda metà del mese di settembre 2009.

Termini di apertura e chiusura dei bandi comunali

Ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'*art. 11 della legge 431/98* (introdotto con l'art. 1, comma 1-bis, *legge 18 dicembre 2008, n. 199*), la Regione Piemonte stabilisce che tutti i Comuni aderenti all'iniziativa, per concorrere alla ripartizione delle risorse dell'annualità 2009, debbano emettere il bando entro e non oltre il 14 settembre 2009 e chiudere il bando stesso inderogabilmente il 15 ottobre 2009.

Al fine di agevolare i richiedenti nella presentazione della domanda di contributo, soprattutto in caso di cambiamento di residenza, si ritiene opportuno prevedere che il termine finale debba essere uguale per tutti i Comuni.

Nell'ambito della discrezionalità di ciascun Comune, è possibile emettere il bando anche in data antecedente il 14 settembre 2009.

	(14 settembre arantire la racco		2009)	rappresenta	un	lasso
		_				

Modalità e termini di comunicazione del fabbisogno per concorrere alla ripartizione dei fondi relativi all'esercizio finanziario 2009

Per concorrere alla ripartizione delle risorse disponibili, i Comuni devono comunicare alla Regione il fabbisogno complessivo riscontrato.

La comunicazione del fabbisogno relativo all'esercizio 2009 da parte dei Comuni deve essere effettuata entro il termine perentorio dell'11 dicembre 2009. Con successivo provvedimento la Giunta regionale stabilisce le penalizzazioni a carico dei Comuni che eventualmente non rispettino termini e/o modalità di invio delle comunicazioni.

La comunicazione deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) spedizione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a "Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Regione Piemonte via Lagrange 24, 10123 TORINO";
- a1) per la verifica del rispetto del suddetto termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;
- a2) l'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del Comune, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

oppure

b) a mezzo fax, inviato al Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Regione Piemonte al numero 011.4325591.

La comunicazione da inoltrarsi da parte dei Comuni deve essere redatta secondo il seguente modello:

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Fabbisogno complessivo riscontrato a

seguito di emissione di bando di concorso aperto dal al 15 ottobre 2009 secondo i requisiti previsti dal presente provvedimento:	
totale	euro
fabbisogno fascia A	euro
fabbisogno fascia B	euro
Numero totale di domande valide secondo i requisiti previsti dal presente provvedimento:	
fascia A	
fascia B	
Fabbisogno assegnatari ERPS:	euro
fabbisogno fascia A	euro
fabbisogno fascia B	euro
Numero di domande valide di assegnatari di ERPS:	
fascia A	
fascia B	
Co-finanziamento comunale anno 2009:	euro
Nome funzionario referente	
Telefono	
Email	
(si prega di comunicare eventuali variazioni al	seguente numero di fax: 011.4325591)

Il fabbisogno da indicare nella suddetta comunicazione è pari alla somma degli importi dei contributi spettanti a ciascun richiedente, comprensivi dell'eventuale incremento riconoscibile ai

nuclei familiari in cui siano presenti situazioni di particolare debolezza sociale, così come individuate dal presente allegato, nonché altre eventuali situazioni, preventivamente individuate dal Comune nel bando di concorso.

Non possono essere minima di 100 euro.	an miemo	uei	Tabbisogno	comunicato,	Committee	michion	ana	sogna

Determinazione ammontare dei contributi e condizioni per l'accesso

L'incidenza del canone sul reddito risulta dal rapporto tra l'ammontare del canone dichiarato nella domanda e il reddito, eventualmente diminuito in ragione dei figli a carico, del nucleo familiare.

I criteri da seguire per l'attribuzione dei contributi sono i seguenti:

a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 1, lettera a), del dispositivo della presente deliberazione della Giunta Regionale, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a euro 3.098,74/anno;

b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 1, lettera b), del dispositivo della presente deliberazione della Giunta Regionale, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a euro 2.324,06/anno.

Il contributo spettante al richiedente avente titolo, compatibilmente con le risorse disponibili, è costituito dalla somma occorrente per abbattere il suo rapporto canone/reddito al 14 per cento o al 24 per cento, a seconda della fascia di appartenenza. Dall'importo del contributo spettante deve essere detratto l'ammontare di eventuali contributi per la locazione del 2008 percepiti dal richiedente da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi.

Per i nuclei familiari in cui siano presenti situazioni di particolare debolezza sociale, così come individuate dal presente allegato, nonché altre eventuali situazioni, preventivamente individuate dal Comune nel bando di concorso, il contributo da assegnare può essere incrementato secondo i limiti massimi stabiliti dal presente allegato o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati al punto 1, lettere a) e b) del dispositivo della presente deliberazione della Giunta Regionale, possono essere innalzati fino al limite massimo di cui si è detto sopra.

Si precisa, pertanto, che i limiti massimi di contributo concedibili sono pari a euro 3.098,74 per la fascia a) ed euro 2.324,06 per la fascia b). Tali limiti sono superabili esclusivamente in caso di incremento per le categorie di particolare debolezza sociale.

Ai nuclei a reddito zero è concedibile un contributo pari all'intero canone di locazione, al netto della morosità, nel rispetto dei limiti massimi di contributo concedibili di cui sopra.

Si precisa che il D.M. 18 novembre 2004, n. 568/1c, al punto 3, prevede che "i comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal *D.M. 7 giugno 1999* del Ministro dei lavori pubblici, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti".

Non sono ammissibili richieste di contributi inferiori alla soglia minima di 100 euro.

È fatto obbligo ai Comuni di prevedere nel bando che, in seguito alla ripartizione delle risorse da parte della Regione, non potranno essere erogati contributi inferiori alla soglia minima fissata in 100 euro. I contributi non erogati dovranno essere successivamente restituiti dal Comune alla Regione.

I redditi da prendere a riferimento sono dati dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili, percepiti nell'anno 2008 ai sensi della normativa fiscale vigente, da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U. della Regione Piemonte (23 luglio 2009).

La domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune ove il richiedente ha o aveva la residenza alla data del 23 luglio 2009.

Il reddito annuo di tale nucleo va diminuito di euro 516,46 per ogni figlio a carico. Per la definizione di figlio a carico si rinvia alle norme fiscali in vigore.

Si rende opportuno precisare, inoltre, che:

- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nella domanda di contributo devono autocertificare il possesso del requisito di cui all'art. 11, comma 13, della legge 8 agosto 2008, n. 133, che deve successivamente essere comprovato mediante acquisizione, da parte del Comune, del certificato storico di residenza;
- ogni tipologia di reddito concorre in eguale misura alla composizione del reddito complessivo familiare, sia esso derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo o di altra natura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità, indipendentemente dal fatto che sia maggiorenne o minorenne, percettore o meno di reddito e che sia o meno a carico;
- non si possono ottenere contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall'abitazione;
- in caso di decesso del richiedente, il contributo può essere erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U. della Regione Piemonte (23 luglio 2009). Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione;
- in fase di erogazione del contributo, qualora il beneficiario risulti irreperibile, gli uffici comunali con lettera raccomandata A/R all'indirizzo comunicato nella domanda di contributo,

fissano un termine massimo di 3 mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione;

- si ribadisce che i Comuni hanno l'obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza

In caso di dichiarazione mendace ai sensi *art.* 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto e a restituirlo alla Regione, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo Decreto;

- nella domanda deve essere indicato se, in sede di dichiarazione dei redditi 2009, si è beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'art. 16 comma 1-bis del *D.P.R.* 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) che può essere dell'importo di 150 oppure 300 euro.

In caso	affermativo,	dal	contributo	da	richiedere	alla	Regione	deve	essere	detratto,	da	parte	del
Comune	e, l'importo di	150	oppure 300) eı	ıro, come r	isulta	a dalla dic	chiaraz	zione fo	ornita dal	ricł	nieden	te.

Situazioni di particolare debolezza sociale

Nel provvedimento con il quale il Comune approva il bando di concorso devono essere indicate le fattispecie che danno luogo a situazioni di particolare debolezza sociale, ai fini del riconoscimento della possibilità di incremento del contributo da assegnare o (in alternativa) della facoltà, da parte del Comune, di innalzamento dei limiti reddituali.

Sono considerate situazioni di particolare debolezza sociale (che possono dare diritto ad un incremento del contributo stabilito dal Comune all'interno del limite massimo fissato di seguito e devono essere accertate con riferimento alla data del 23 luglio 2009 oppure possono dare diritto ad un innalzamento del limite reddituale nello stesso limite massimo fissato di seguito):

1) presenza nel nucleo familiare di una o più persone anziane:	
- da 65 a 75 anni	20%
- da 76 anni	25%;
2) presenza nel nucleo familiare di persona invalida:	
- invalido con percentuale di invalidità pari o superiore al 67% o	25%;
minorenne invalido	
3) provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione	25%;
4) nucleo familiare con almeno 3 figli a carico	20%;
5) presenza, nel nucleo familiare, di lavoratore che, nel corso dell'anno	25%;

2008, ha subito licenziamento oppure risultava in cassa integrazione o in mobilità 6) altre fattispecie, nonché le relative percentuali di incremento da attribuire, possono essere individuate dai Comuni, in relazione alle
specifiche realtà locali.
Si precisa che per ciascuna delle tre condizioni indicate nel punto 5), il Comune può individuare una percentuale di incremento diversa, sempre all'interno del limite massimo previsto.
Se ricorrono per un nucleo familiare più situazioni di particolare debolezza sociale previste nei diversi punti (da 1 a 6), è possibile applicare un solo incremento: quello relativo alla fattispecie più favorevole per il richiedente.
Co-finanziamento comunale
I Comuni che introducano risorse proprie, a co-finanziamento del fondo, possono stabilire percentuali di incidenza del canone sul reddito o articolazioni delle fasce di reddito più favorevoli rispetto a quelle previste nell'ambito dei requisiti minimi indicati dal presente provvedimento.
La quota parte di contributo conseguente all'applicazione dell'incidenza di maggior favore stabilita dal Comune deve essere coperta esclusivamente dallo stanziamento comunale.
I Comuni che, secondo i criteri stabiliti dal presente provvedimento, introducano risorse proprie di bilancio sono tenuti ad inoltrare, ai fini dell'attribuzione del premio, oltre alla comunicazione del fabbisogno, anche il documento contabile dal quale si evince l'impegno della somma destinata al co-finanziamento.
I Comuni devono pertanto trasmettere entro il giorno 11 dicembre 2009, contestualmente alla comunicazione del fabbisogno, anche il provvedimento (delibera o determina comunale) con il quale viene effettuato l'impegno di spesa inerente l'importo del co-finanziamento.

Eventuali rettifiche del fabbisogno precedentemente già comunicato potranno essere presentate entro e non oltre il 29/01/2010, mediante nota formale di accompagnamento a firma del responsabile. Qualunque variazione del fabbisogno comunicata oltre il suddetto termine non potrà essere presa in considerazione dagli uffici regionali ai fini della ripartizione delle risorse.
Monitoraggio sui tempi di erogazione dei fondi ai richiedenti da parte dei Comuni
I Comuni sono tenuti a comunicare al Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale, mediante nota a firma del responsabile, la data dell'avvenuta erogazione effettuata ai richiedenti, con riferimento al bando relativo all'esercizio 2009.
La Regione, sul sito http://extranet.csi.it/edilizia (nella sezione tematica dedicata al Fondo per il sostegno alla locazione) darà notizia, in seguito alla trasmissione della determina di ripartizione e liquidazione delle risorse ai Comuni, dei seguenti adempimenti:
1) trasmissione, da parte degli uffici del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale al Settore Ragioneria della Regione degli atti di liquidazione ai Comuni beneficiari delle risorse;
2) effettuazione dei relativi mandati di pagamento ai Comuni da parte della Tesoreria, su indicazione del Settore Ragioneria della Regione.
Si comunica che verrà effettuato un monitoraggio sui tempi di erogazione adottati da ciascun Comune. Tali informazioni potranno essere pubblicate sul predetto sito Extranet.
Modulo di domanda e bando di concorso

Di seguito si forniscono schemi tipo di modulo di domanda e bando di concorso, i cui contenuti devono ritenersi indispensabili. Si precisa che i Comuni, qualora adottino un modulo di domanda e un testo di bando contenenti ulteriori previsioni e in forma differente da quella di seguito fornita, devono comunque apporre sui medesimi anche il logo istituzionale della Regione Piemonte reperibile presso il sito internet www.regione.piemonte.it.

Modalità e termini per la trasmissione dei dati per uso statistico di competenza del Settore Statistica e Studi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia

I dati per uso statistico scaricati dalla procedura "Fondo Sostegno alla Locazione" dovranno essere inviati entro l'11 dicembre 2009 al CSI Piemonte secondo la seguente modalità:

- Trasmissione a mezzo posta elettronica dell'archivio 2009 salvato tramite la procedura al seguente indirizzo:

assistenza.sostloc@csi.it.

Soltanto in caso di problemi nell'utilizzo della posta elettronica, si può procedere nel seguente modo:

- Spedizione a mezzo lettera del floppy o cd-rom contenente l'archivio 2009 salvato tramite la procedura al seguente indirizzo:

CSI Piemonte - Segreteria Servizio Patrimoni - Direzione Governo dei Servizi

C.so Tazzoli 215/12b

10137 - TORINO

Per informazioni relative esclusivamente alla trasmissione dei dati per uso statistico rivolgersi alla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Statistica e Studi - Tel. 011/432 5309 - 011/432 4785.

Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione

Scarica il file

Schema di bando di concorso per l'attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto dell'alloggio condotto in locazione
A chi è rivolto il bando?
A tutti coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un sostegno economico per il pagamento del canone di affitto dell'alloggio sostenuto nell'anno 2008.
Chi può far domanda?

Possono fare domanda i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all'anno 2008 e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si trovino nelle seguenti condizioni:

- 1) abbiano fruito di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore alla somma di euro 11.532,56 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14 per cento;
- 2) abbiano fruito di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore ai seguenti limiti, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24 per cento:

Numero componenti nucleo familiare 1 o 2 persone 2 persone 3 persone 4 persone 5 o più persone Limite reddituale euro 12.787,46 euro 14.054,68 euro 16.358,73 euro 18.432,37

I redditi da considerare sono quelli complessivi, relativi all'anno 2008, fiscalmente imponibili del nucleo familiare diminuiti, per ciascun anno, di euro 516,46 per ogni figlio a carico.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nella domanda di contributo devono autocertificare il possesso del requisito di cui all' art. 11, comma 13, della legge 8 agosto 2008, n. 133 (essere residenti, alla data del 23 luglio 2009, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni). Il Comune competente a ricevere la domanda acquisirà presso gli uffici anagrafici il certificato storico di residenza atto a comprovare il suddetto requisito.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte della Delib.G.R. avente ad oggetto: "Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (esercizio finanziario 2009). Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all'anno 2008. Modalità di ripartizione delle risorse e indirizzi ai Comuni.", ossia il 23 luglio 2009.

I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti per l'anno 2008, i cui importi eventualmente aggiornati secondo indici quali l'ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al net dell'eventuale morosità.					
Dove presentare la domanda di contributo					
La domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune ove il richiedente aveva la residenza alla data del 23 luglio 2009.					

Chi è escluso?

Non possono accedere al fondo, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti:

- I conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10.
- I titolari, siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà(salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale,

proprietà (sempre salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza.						
- I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, se non residenti, con riferimento alla data del 23 luglio 2009 in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni.						
Situazioni di particolare debolezza sociale						
La Giunta Regionale ha previsto la possibilità di concedere particolari benefici ai nuclei familiari in cui sono presenti situazioni di particolare debolezza sociale.						
Sono considerate situazioni di particolare debolezza sociale:						
1) presenza nel nucleo familiare di una o più persone anziane:						
da 65 a 75 anni						
da 76 anni;						
2) presenza nel nucleo familiare di persona invalida:						
invalido con percentuale di invalidità pari o superiore al 67% o minorenne invalido;						
3) provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione;						
4) nucleo familiare con almeno 3 figli a carico;						
5) presenza, nel nucleo familiare, di lavoratore che, nel corso dell'anno 2008, ha subito licenziamento oppure risultava in cassa integrazione o in mobilità;						
6) altre fattispecie possono essere individuate dai Comuni, in relazione alle specifiche realtà locali:						
I suddetti stati e situazioni saranno evidenziati nella domanda e documentati nei casi e nei modi previsti dalle vigenti norme.						

nonché i titolari, siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare, di diritti esclusivi di

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata mediante la compilazione Comune presso il quale il richiedente ha o aveva la residenza a	1.1
Va presentata presso, entro e non oltre le	ore del giorno 15 ottobre 2009.
Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fed la data del timbro postale di spedizione.	le, per il rispetto del suddetto termine,

N.B.

Come previsto dal provvedimento regionale, non sono ammissibili richieste di contributi inferiori a 100 euro e non potranno inoltre essere erogati contributi inferiori alla stessa soglia minima di 100 euro.